

La scadenza della presente convenzione è fissata al 30 aprile 2015 e potrà essere prorogata, per esplicita volontà delle parti o per sopravvenute disposizioni di legge che lo rendessero necessario od opportuno. Resta salva ed impregiudicata la facoltà per l'Azienda di modificare, integrare o revocare il contenuto della presente convenzione qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario od opportuno.

La disdetta del presente atto potrà essere effettuata da una delle parti con preavviso all'altra di almeno 60 giorni.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente atto, determina l'immediata revoca della convenzione.

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle Leggi vigenti.

Il presente Atto potrà essere modificato solo per accordo scritto tra le parti.

Il presente Atto viene redatto in duplice originale ed in carta semplice e potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne ha interesse.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni

Il Dirigente Medico
Dott. Antonio Onorato Succu



Convenzione per l'esercizio dell'attività libero professionale d'Azienda, esercitata dai dirigenti sanitari a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Oristano presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano,

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale 5 di Oristano (appresso denominata **ASL Oristano**), con sede legale in Oristano, via Carducci 35, P.I. 00681110953, rappresentata dal dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13.05.1959, nella sua qualità di Direttore Generale,

e

il Dott. Antonio Onorato Succu, nato a Orgosolo il 24.02.1960 residente a Macomer, via Don Milani n. 10; C.F. SCCNNN60B24G097u, matricola: 141354, appresso denominato più brevemente "**Dirigente**", dipendente di questa Azienda Sanitaria Locale con la qualifica di dirigente Medico, in organico presso la struttura complessa di Ostetricia e ginecologia del P.O. San Martino, specialista in Ginecologia ed ostetricia.

Premesso che

- Per attività libero professionale intramoenia (ALPIM) dei Dirigenti Sanitari si intende l'attività svolta individualmente o in équipe, esercitata fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di Day hospital o Day surgery o di ricovero ordinario in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N., svolta all'interno delle strutture aziendali;
- L'ALPIM deve essere coerente con le finalità istituzionali dell'Azienda e non deve interferire con l'integrale svolgimento dei compiti istituzionali;
- Essa pertanto deve essere subordinata all'impegno dei professionisti e/o dell'équipe a garantire la piena funzionalità dei servizi di appartenenza, sia in termini di debito orario che in termini di volumi prestazionali, in relazione alla programmazione aziendale, ponendosi come offerta professionale aggiuntiva;
- L'ALPIM è esercitata al di fuori e oltre il debito orario del dirigente nei confronti dell'Azienda;
- Il dirigente autorizzato all'esercizio dell'ALPIM, non può superare complessivamente il volume di prestazioni o l'impegno orario lavorativo massimo definito dalle norme di legge o da quelle pattizie contrattuali e previsto dall'attività istituzionale sommata a quella di libera professione;
- Le tariffe delle prestazioni di libera professione intramoenia sono concordate tra il dirigente e l'Azienda sanitaria locale;
- La prenotazione delle prestazioni sarà effettuata mediante l'Ufficio di prenotazione e previa definizione delle agende correlate;
- Il dirigente potrà svolgere la propria attività anche a domicilio dell'assistito che lo richieda per particolari prestazioni;
- La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015;